



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture  
Servizio Pianificazione Infrastrutture e Logistica,  
Mobilità Sostenibile, Gestione Circolazione e Traffico

Rep. Ord. N° 101 del 20/02/2017

Oggetto: **Chiusura temporanea del tratto di pista ciclo-pedonale di via Querini, tra via Carducci e via Cardinal Massaia, per ragioni di sicurezza**

Comune di Venezia  
Data: 20/02/2017, OR/2017/0000101

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- Il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, con nota trasmessa al Comune di Venezia il 02/02/2017, Prot. 58622, ha segnalato il pericolo di ribaltamento del muro di cinta della Foresteria di Villa Erizzo su via Querini;
- in adiacenza al suddetto muro di cinta è presente un percorso ciclo-pedonale promiscuo;
- la Direzione Lavori pubblici ha trasmesso, con nota del 20/02/2017 prot. 87317, la richiesta di ordinanza di chiusura del percorso ciclo-pedonale da via Cardinal Massaia al cancello di accesso alla Foresteria di villa Erizzo;

#### Considerato che:

- ai fini della pubblica incolumità di passanti e ciclisti, si rende necessario provvedere alla chiusura, quanto prima, del tratto di pista ciclo-pedonale adiacente, dall'intersezione con via Cardinal Massaia a via Carducci;

#### Visti:

- la nota dei Vigili del Fuoco PG.2017/0058622;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## ORDINA

- 1. la chiusura del percorso ciclo-pedonale di via Querini dall'intersezione di via Cardinal Massaia fino a via Carducci;**
- 2. regolamentazione della circolazione di ciclisti e pedoni, in via Querini, attraverso le seguenti disposizioni:**
  - a) presegnalare, all'intersezione con via Fusinato e all'intersezione con via Querini, la chiusura del tratto di pista ciclo-pedonale di via Querini, da via Cardinal Massaia a via Carducci e la deviazione verso la ciclabile di via Cappuccina;
  - b) presegnalare, all'intersezione di via Brenta Vecchia con via Carducci, la chiusura del tratto di pista ciclo-pedonale di via Querini, da via Carducci a via Cardinal Massaia, e la deviazione sulla ciclabile di via Cappuccina;
  - c) segnalare la chiusura della pista ciclo-pedonale all'intersezione di via Carducci con via Querini, e la deviazione del percorso ciclabile sulla pista ciclabile di via Cappuccina;
  - d) segnalare la chiusura della pista ciclo-pedonale di via Querini, all'altezza di via Cardinal Massaia;
- 3. l'ambito della pista ciclo-pedonale interessato dalla chiusura al transito, deve essere permanentemente recintato e segnalato per ragioni di sicurezza;**
- 4. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013.**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per ciclisti e pedoni, che dovrà essere comunicato dalla Direzione Lavori Pubblici.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione Lavori Pubblici, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e alla Direzione Polizia Municipale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.


A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 20 febbraio 2017

IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori



"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."